

CONVEGNO A MILANO SULL'ISTITUTO DEL TPF (E LA NORMATIVA IN VISTA)

# La lite costosa finanziata da fondi o banche

DI FEDERICO UNNIA

Impedire al finanziatore di ottenere più del 40% di ciò che viene riconosciuto alla parte vittoriosa. Ciò per evitare che l'istituto vada a ledere l'autonomia e l'effettività della tutela giurisdizionale della parte, rimanendo, nel nostro ordinamento, sì un contratto atipico ma pur sempre meritevole di tutela. È inefficacia per tutte quelle tipologie di clausole che limitano la parte nella disponibilità del diritto azionato, o che permettono la risoluzione unilaterale del finanziamento. Sono alcune delle ipotesi già formulate da inserire nella direttiva europea sull'istituto del finanziamento della lite, o Third Party Litigation Funding (TPLF o TPF), direttiva che punta a dare una disciplina di cornice che permetta di inquadrare e regolare i rapporti tra titolari della causa e fondi terzi. Come emerso nel corso di un incontro promosso dalla **camera arbitrale** di Milano, il TPF nasce nei paesi di common law come forma di finanziamento delle parti coinvolte nei procedimenti ordinari; negli ultimi anni, lo strumento si è affacciato nel mondo dell'**arbitrato** internazionale. Il TPF consente a una parte che non può o non vuole sostenere i costi del contenzioso di poter affrontare il giudizio senza sopportare alcun costo, compresi i rischi di soccombenza. È un soggetto «terzo», fondo, istituto di credito o altro ente, che sceglie di finanziare le spese di una causa o di un procedimento arbitrale, in cambio di una fetta del credito ottenuto in caso di vittoria finale nel processo civile ordina-

rio o nel procedimento arbitrale. In attesa di una normativa Ue, una possibile definizione condivisa si basa sull'articolo 8.1 dell'Accordo economico e commerciale globale (Ceta) del 2017: infatti, deve essere considerato Third party funding (TPF) ogni finanziamento fornito da persone fisiche o giuridiche (non parti della controversia) "che concludano un accordo con una parte per finanziarne le spese del procedimento", in cambio di una retribuzione soggetta all'esito della controversia. Intanto già nel 2020 all'interno del regolamento della **Camera arbitrale** di Milano l'articolo 43 è stato dedicato proprio al TPF. Vi si prevede l'obbligo per la parte di rendere nota non solo l'esistenza del finanziamento ma anche le generalità del finanziatore sia alla controparte sia soprattutto al tribunale arbitrale, in modo così da permettere una completa disclosure da parte degli arbitri su eventuali circostanze che possano inficiare la loro indipendenza o imparzialità. Grazie a questo contratto, il finanziatore si accolla i costi e il rischio dell'esito negativo di un processo giurisdizionale o arbitrale (inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali a favore della controparte), trattenendo in cambio, solo in caso di esito vittorioso del giudizio, una percentuale di quanto concretamente incamerato dalla parte finanziata. Nel caso in cui le domande siano rigettate, il funder perderà il proprio denaro e, nella peggiore delle ipotesi, potrà essere chiamato a sostenere anche i costi della parte avversa.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 118

